

## SENATO

6° Commissione (Finanze)  
9 luglio 2009

### **EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE N° 414, 507**

**“Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo”**

Art. 1

#### **1.3 - APPROVATO**

##### **IL RELATORE**

Al comma 3, sostituire le parole da "Fermo restando" fino a "UCAMP" con le seguenti: "Titolare dell'archivio è il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro, nell'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, in tema di prevenzione delle frodi, attribuisce la responsabilità e conferisce la gestione dell'archivio all'UCAMP".

#### **1.6 (testo 2) - APPROVATO**

##### **IL RELATORE**

Al comma 5 sostituire le parole da "Possono partecipare" fino a "aderenti" con le seguenti: "I Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato possono partecipare, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione delle frodi unitamente ai seguenti soggetti, di seguito denominati "aderenti".

#### **1.8 - APPROVATO**

##### **BARBOLINI (PD)**

*Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle precedenti lettere servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con l'UCAMP».

#### **1.9 – ASSORBITO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1.8**

##### **COSTA (PDL)**

Al comma 5, alla lettera e), premettere le parole "i gestori dei sistemi di informazione creditizia e".

#### **1.10 - RITIRATO**

##### **COSTA (PDL)**

*Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

"f-bis) le agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

### **1.11 - RITIRATO**

#### **BARBOLINI (PD)**

*Al comma 5, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) le agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti munite di licenza ai sensi dell'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

### **1.12 - APPROVATO**

#### **IL RELATORE**

Al comma 6 sostituire le parole "Gli aderenti al sistema possono inviare al titolare dell'archivio" con le seguenti "I soggetti individuati dal comma 5 possono inviare all'UCAMP".

### **1.15 - APPROVATO**

#### **COSTA (PDL)**

Al comma 8, dopo le parole : "un rappresentante della Banca d'Italia," inserire le seguenti: "un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)".

### **1.16 - RITIRATO**

#### **COSTA (PDL)**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, possono essere individuate altre categorie di soggetti «aderenti» ai sensi del comma 5 del presente articolo".

### **1.100**

#### **IL RELATORE - APPROVATO**

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese".

**TUTTI GLI EMENDAMENTI RELATIVI ALL'ARTICOLO 2 SONO STATI RITIRATI**

Art. 3

### **3.3 - APPROVATO**

#### **IL RELATORE**

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "documenti di identità" inserire le seguenti: "e di riconoscimento;" aggiungere infine le seguenti parole: "e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi".

### **3.4 - PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 3.3. e 3.5 (testo 2)**

#### **BARBOLINI (PD)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è individuato, sentito il parere dell'UCAMP, previa istruttoria motivata e parere conforme delle competenti commissioni parlamentari e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge ».

### **3.5 (testo 2)**

#### **IL RELATORE - APPROVATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è individuato, sentito il parere dell'UCAMP, previo parere delle competenti commissioni parlamentari nonché istruttoria motivata e parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge".

### **TUTTI GLI EMENDAMENTI RELATIVI ALL'ARTICOLO 4 SONO STATI RITIRATI**

Art. 5

### **5.3 - RITIRATO**

#### **IL RELATORE**

Al comma 1, dopo le parole: "contratti assicurativi" aggiungere le seguenti: "nonché alla formazione specialistica del personale delle Forze dell'ordine di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge, impiegato nello specifico settore".

### **5.100 - APPROVATO**

#### **IL RELATORE**

Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 6

### **6.1 (testo 2) - APPROVATO**

#### **IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, sentita la Banca d'Italia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8;

sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;

sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

viene fissato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;

sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari ed al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

All'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze,"».

## 6.2

### **BARBOLINI (PD)**

#### **PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 6.1 (testo 2)**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è stabilita con le modalità del comma 1 del presente articolo.».

Art. 7

## 7.3 - **APPROVATO**

### **COSTA (PDL)**

Al comma 2 dopo le parole: "adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico," inserire le seguenti: "con il parere dell'ISVAP".

## 7.100 - **APPROVATO**

### **IL RELATORE**

*All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".